Accordo sul Trattamento dei Dati

Parti

Il presente Accordo è concluso tra le parti [X] da ora in avanti anche Titolare e [X] da ora in avanti anche Responsabile.

Premessa

Tramite il presente Accordo le parti intendono regolare il proprio rapporto in relazione alle attività di trattamento di dati personali con particolare attenzione alla protezione dei dati.

Gli allegati formano parte integrante del presente Accordo sulla Trattamento dei Dati.

1. Definizioni

1. La terminologia dell’Accordo sul Trattamento dei Dati si rifà a quanto definito dal Regolamento UE 679/2016, per quanto non definito dal regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

1. «Regolamento»: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
2. «Titolare o Titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
3. «Responsabile o Responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
4. «Subresponsabile o Subresponsabile del Trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto di un Responsabile o Subresponsabile;
5. «Incaricati o Incaricati del trattamento»: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
6. «Accordo»: il presente Accordo sul Trattamento dei Dati;
7. Obblighi del Responsabile
	1. Principi generali da osservare
8. Il Responsabile si impegna a trattare i dati in ottemperanza ai principi sanciti:
9. dall'ordinamento nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati;
10. dall'articolo 5 del Regolamento;
	1. Obblighi generali del Responsabile
11. Il Responsabile è in possesso di competenze, formazione, capacità ed affidabilità idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative affinché i trattamenti svolti sotto la sua responsabilità soddisfino i requisiti della normativa di settore, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e libertà dell'interessato.
12. Il Responsabile utilizza i dati personali oggetto del trattamento solo per le finalità indicate nell'Allegato A "Attività di trattamento", in nessun caso potrà utilizzare i dati per fini propri.
13. Il Responsabile tratta i dati d’accordo con le istruzioni impartite dal Titolare.
	1. Rendicontazione, audit e collaborazione
14. Se il Responsabile del trattamento ritiene che alcune delle istruzioni violino una qualsiasi disposizione di legge comunitaria o nazionale lo comunica al Titolare senza ingiustificato ritardo.
15. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.
	1. Tenuta del registro delle attività di trattamento
16. Il Responsabile si impegna a redarre per iscritto un registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, che contenga almeno le seguenti informazioni:
17. nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
18. categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;
19. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;
20. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
	1. Comunicazione a terzi
21. Il Responsabile non comunica i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal Titolare.
22. Il Responsabile può trasmettere dati ad altri Responsabili per conto dello stesso Titolare, in conformità con le istruzioni da questo fornite. In questo caso, il Titolate identificherà, in anticipo e per iscritto, il soggetto a cui vanno comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare alla comunicazione.
23. Se il responsabile intende trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto dell'Accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, si impegna ad informare il Titolare prima di procedere al trasferimento, fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento.
	1. Ricorso ad altri Responsabili e Subresponsabili
24. Il responsabile è autorizzato a nominare altro responsabile previa notifica al Titolare salvo suo diritto di opposizione.
	1. Requisiti minimi da imporre ad altri Responsabili e Subresponsabili
25. Qualora il Responsabile nomini altro Responsabile del trattamento su tale altro responsabile del trattamento sono imposti mediante atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto.
26. Qualora il Responsabile nomini altro Responsabile del trattamento e quest'ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
	1. Riservatezza dei dati trattati
27. Il Responsabile si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza riguardo a dati e informazioni personali e non ai quali abbia avuto accesso in virtù del presente incarico anche dopo il termine del presente incarico.
28. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
	1. Incaricati del trattamento
29. Il Responsabile si impegna a:
30. individuare tra i propri collaboratori, quelli che compiono operazioni di trattamento dati personali e nominarli Incaricati del trattamento;
31. recepire le istruzioni impartite da Titolari e Responsabili, comunicandole agli Incaricati del trattamento;
32. adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati;
33. stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli Incaricati, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persona fisiche.
	1. Diritti dell'interessato
34. Il Responsabile assiste il Titolare adottando misure tecniche e organizzative adeguate atte a dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati di cui al capo III del Regolamento tra le altre:
35. Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione;
36. Diritto alla limitazione del trattamento;
37. Diritto alla portabilità dei dati;
38. Diritto di opposizione ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
	1. Violazione dei dati personali
39. In caso di violazione, fuga o perdita di dati personali, il responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
40. Nell'informare il Titolare il Responsabile comunica le seguenti informazioni:
	1. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di dati personali oggetto della violazione;
	2. comunica il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni;
	3. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi sui diritti e libertà delle persone fisiche;
	4. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
	5. Valutazione d’impatto
41. Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente Accordo, il Responsabile assiste il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
	1. Consultazione preventiva
42. Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione preventiva;
	1. Responsabile della Protezione dei Dati
43. Quando necessario sulla base delle norme nazionali ed europee, il Responsabile designa un Responsabile della protezione dei dati.
	1. Misure di sicurezza
44. Tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ma anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
45. Il responsabile deve implementare misure che garantiscano:
	1. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi in uso ai fini dello svolgimento delle Attività di trattamento;
	2. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico;
	3. la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;
	4. Termine del rapporto
46. Al termine della prestazione dei servizi che comportano l’attività di trattamento, il Responsabile dovrà restituire i dati personali al Titolare del Trattamento ed eliminarli dalla propria infrastruttura informatica ed archivi cartacei, fornendo al titolare idonea dichiarazione scritta dell’avvenuta distruzione dei dati.
47. Obblighi del Titolare
	* 1. Il Titolare fornisce istruzioni precise al Responsabile sulle modalità di trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sulla finalità per le quali vengono trattati.
		2. Il Titolare garantisce che i dati siano stati raccolti in maniera lecita, per finalità determinate, (indicate nell’allegato A), e che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti.
48. Responsabilità
49. Se il Responsabile del trattamento viola una delle disposizioni dell'Accordo determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.
50. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento in solido con il Titolare, il quale si potrà rifare sul Responsabile nel caso questo o un Subresponsabile non abbia adempiuto gli obblighi del presente atto o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.
51. Allegati
	* 1. Allegato A: “Attività di trattamento e applicativi eventualmente forniti”

DATA

|  |  |
| --- | --- |
| FIRMA TITOLARE | FIRMA RESPONSABILE |

# Allegato A

Attività di trattamento e applicativi eventualmente forniti

### Attività di trattamento nell’ambito delle quali viene svolta l’attività del responsabile:

[ELENCO E DETTAGLI DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO]